COMUNE DI OPPIDO MAMERTIN

**COMUNE DI OPPIDO MAMERTINA**

***- Città Metropolitana di Reggio Calabria -***

**DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

**N° _12_/2021**

Seduta pubblica Sessione Straordinaria di prima convocazione. Convocata con avvisi scritti prot. n. 6627 del 26.07.2021.

**OGGETTO:APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TASSA RIFIUTI (TARI) ANNO 2021 E APPROVAZIONE AGEVOLAZIONI - RIDUZIONI LEGATE ALL'EMERGENZA COVID-19.**

L'anno 2021 il giorno trenta del mese di luglio , alle ore 11, 25 e seguenti**,** convocato con le prescritte modalità e nella sala consiliare, si è riunito il Consiglio Comunale.

Fatto l'appello nominale risultano:

| | COGNOME E NOME | SINDACO E/O CONSIGLIERI | PRESENTI | ASSENTI |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BARILLARO BRUNO | SINDACO | SI | |
| 2 | CICCIARELLO GIUSEPPE | CONSIGLIERE COMUNALE | SI | |
| 3 | SANFEDELE SILVANA | CONSIGLIERE COMUNALE | SI | |
| 4 | IARIA MARTA | CONSIGLIERE COMUNALE | SI | |
| 5 | CAIA TERESA | CONSIGLIERE COMUNALE | | SI |
| 6 | RIGANO' FIORENTINO | CONSIGLIERE COMUNALE | | SI |
| 7 | MURDICA CARMINE | CONSIGLIERE COMUNALE | SI | |
| 8 | CORSARO MARTA | CONSIGLIERE COMUNALE | SI | |
| 9 | VILLIVA' ANTONIO | CONSIGLIERE COMUNALE | SI | |
| 10 | MORABITO GAETANO | CONSIGLIERE COMUNALE | | SI |
| 11 | RUSTICO ALFREDO | CONSIGLIERE COMUNALE | | SI |
| 12 | ANASTASI MARIA | CONSIGLIERE COMUNALE | | SI |
| 13 | SARACENO ANTONINO | CONSIGLIERE COMUNALE | SI | |
| | | | | |
| TOTALE | | PRESENTI N 08 | ASSENTI N.05 | |

Partecipa il Segretario Comunale D.ssa Claudia Tropeano.
Assume la Presidenza del Consiglio, la Consigliera Corsaro Marta, che constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

Il Presidente del Consiglio precisa che nella seduta odierna vengono rispettate le misure previste in materia di emergenza Covid 19 ossia i dispositivi di protezione individuali e la misura di distanziamento sociale.

IL CONSIGLIO COMUNALE

[X ] Preso atto che sulla proposta di deliberazione relativa all'oggetto risultano espressi i pareri prescritti dall'art. 49 e art. 147 bis del D.lgs. n. 267 del 18.08.2000, riportati in allegato al presente atto.

[ ] Trattandosi di mero atto di indirizzo non risultano necessari i pareri di cui all'art.49 del D.Lgs 267/2000 .

## IL CONSIGLIO COMUNALE

**Premesso** che:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 147/2013 (c.d. Legge di stabilità) ha istituito l'imposta unica comunale (IUC) che si compone, oltre che dell'IMU e della TASI, anche della TARI, la tassa sui rifiuti destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;

- l'articolo 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Bilancio 2020) stabilisce che a decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale (IUC) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI);

- l'art. 1, comma 654 della Legge 147/2013 prevede in relazione alla Tassa sui Rifiuti che: "*In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;*

**Rilevato** che la TARI è finalizzata alla copertura integrale dei costi relativi alla gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati agli urbani, in particolare:

- il D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, che disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, prevede che la tariffa sia composta da una parte fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere e ai relativi ammortamenti, e da una parte variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione;

- detti costi desunti dal piano finanziario, sia per la quota fissa che per quella variabile, sono ripartiti fra le due macroclassi di utenze, domestiche e non domestiche, sulla base dei criteri dettati dallo stesso D.P.R. n. 158/1999;

**Considerato** che:

- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »;

- la deliberazione dell'ARERA n. 443 del 31/10/2019, le successive deliberazioni ARERA nn. 57/2020, 158/2020, 238/2020, 493/2020 e la determina 2/2020 hanno definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021;

- l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, disciplina il Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;

- il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

- l'art. 1 comma 683 della Legge 147/2013, prevede che il Consiglio Comunale approvi, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del Bilancio di Previsione, le tariffe della Tari in conformità al Piano Economico Finanziario;

**Visto**:

- l'articolo 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007) per cui *"... Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la*

*deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno …"*;

- l'articolo 174 del d.Lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;

- l'articolo 107, comma 2 del D.L. n. 18 del 17.03.2020, come modificato dall'art. 106, comma 3-bis del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, che differisce al **31.01.2021** il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021/2023 da parte degli enti locali;

- il decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, in data 13 gennaio 2021, previo parere favorevole della Conferenza Stato-città ed autonomie locali espresso nella seduta del 12 gennaio 2021, con il quale è stato disposto l'ulteriore differimento dal 31 gennaio al **31 marzo 2021** del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2021/2023 da parte degli enti locali;

- l'articolo 30, c. 4, D.L. 22 marzo 2021, n. 41 che dispone: "4. *Per l'esercizio 2021, il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 è ulteriormente differito al* ***30 aprile 2021****. Fino al termine di cui al primo periodo è autorizzato l'esercizio provvisorio di cui all'articolo 163 del decreto legislativo n. 267 del 2000.*";

- l'articolo 3, comma 2, del D.L. n. 56 del 30.04.2021 (GU n.103 del 30-4-2021) che così statuisce: "*Per l'esercizio 2021, il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali, di cui all'articolo 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e' differito al* ***31 maggio 2021****. Fino a tale data e' autorizzato l'esercizio provvisorio di cui all'articolo 163 del citato decreto legislativo n. 267 del 2000.*";

- l'articolo 52, comma 2, lett. b) del D.L. n. 73 del 25.05.2021 che differisce al **31 luglio 2021** il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021-2023, per gli enti locali che hanno incassato le anticipazioni di liquidità di cui al decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti, autorizzando fino a tale data l'esercizio provvisorio di cui all'articolo 163 del citato decreto legislativo n. 267 del 2000 (il Comune di Oppido Mamertina rientra nella suddetta casistica);

**Visto** inoltre:

- l'articolo 30, comma 5, del Decreto Legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito con modificazioni dalla Legge 21 maggio 2021, n. 69 a mente del quale *"… Limitatamente all'anno 2021, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i comuni approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il* ***30 giugno 2021****. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati …"*;

- il decreto legge 30 giugno 2021, n. 99 recante "*Misure urgenti in materia fiscale, di tutele del lavoro, dei consumatori e di sostegno alle imprese*" pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - Serie generale- n. 155 del 30 giugno 2021, prevede al comma 4 il differimento per tutti i Comuni al **31 luglio** prossimo il termine entro il quale i Comuni devono approvare le tariffe e i regolamenti della Tari;

**Considerato** che a decorrere dall'anno 2021, per effetto delle modifiche apportate al D.Lgs. 152/2006 ad opera del D.Lgs. 116/2020, viene soppressa la categoria dei Rifiuti speciali assimilati e sono considerati rifiuti urbani solo quelli domestici e quelli ricompresi nell'allegato L-quater, provenienti dalle attività riportate nell'allegato L-quinquies;

**Rilevato** che l'allegato L–quinques contenuto nel D.lgs. 116/2020 riporta solo 29 categorie di utenze, e non più 30 come nel precedente Decreto Ronchi con esclusione della categoria n. 20 – Capannoni industriali con

attività di produzione, impianti in cui vi è produzione, in via continuativa e prevalente, di rifiuti speciali anche pericolosi;

**Atteso** che le modifiche introdotte all'art. 198 comma 2 bis del D.Lgs. 152/2006 ad opera del D.Lgs. 116/2020 riconoscono la possibilità per le utenze non domestiche di conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani previa dimostrazione di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi e con dichiarazione da presentare per l'anno 2021 entro il termine del 31 maggio 2021 fissato dall'art. 30, comma 5 del decreto legge 22 marzo 2021 n. 41 che testualmente recita: "….*La scelta delle utenze non domestiche di cui all'articolo 238, comma 10, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, deve essere comunicata al comune, o al gestore del servizio rifiuti in caso di tariffa corrispettiva, entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo. Solo per l'anno 2021 la scelta deve essere comunicata entro il 31 maggio con effetto dal 1° gennaio 2022;*

**Preso atto** che alla data odierna non risultano acquisite dall'Ente dichiarazione da parte delle utenze non domestiche relative all'opzione di fuoriuscita dal servizio pubblico ai sensi della normativa sopra citata;

**Considerato** che al fine di recepire le novità normative in materia di TARI, come sopra richiamate, con deliberazione C.C. n. 10 del 30/07/2021, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato approvato il nuovo regolamento comunale per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI);

**Visto** in particolare l'art. 14 del citato regolamento comunale, il quale stabilisce che la tariffa è determinata sulla base dei criteri indicati nel regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, come previsto dall'art. 1, comma 651, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147;

**Visto** il D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplinante il metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani;

**Dato atto** che, secondo le risultanze del Piano Economico Finanziario 2021 adottato dal Consiglio Comunale in data 30/07/2021 deliberazione n. 11, dichiarata immediatamente eseguibile, determinato sulla base delle fonti contabili obbligatorie relative all'anno 2019 (a - 2), l'ammontare complessivo del costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani previsto per l'anno 2021 ammonta ad € 713.570,00;

**Dato atto**, altresì, che il dato del PEF 2021 di € 713.570,00:

a) è stato determinato al netto della quota di conguaglio di € 4.986,00, risultante in sede di PEF 2020 quale differenza tra i costi da PEF 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019, optando per la sua copertura con l'utilizzo delle somme non utilizzate nel 2020 del fondo funzioni fondamentali cosiddetto Fondone Covid, per la quota TARI, che confluiscono nel risultato di amministrazione 2020 tra i fondi vincolati;
b) è però al lordo del costo di gestione del servizio per le istituzioni scolastiche statali per un importo complessivo pari ad € 3.794,13 (Contributo MIUR) e delle entrate effettivamente conseguite a seguito dell'attività di recupero dell'evasione pari ad € 2.164,85;

**Atteso** che il costo totale da finanziare mediante tariffa è dunque pari ad €.707.611,00 risultante dalla seguente somma algebrica:

| | | |
|---|---|---|
| Entrata tariffaria massima da PEF MTR 2021 : | €. 713.570,00 | + |
| Detrazioni Determina 2/DIRF/2020 - Contributo MIUR | €. 3.794,13 | - |
| Entrate effettivamente conseguite a seguito dell'attività di recupero dell'evasione | €. 2.164,85 | - |
| Arrotondamenti | €. 0,15 | - |
| Totale entrate da coprire con Tariffa | €. 707.611,00 | |

di cui la suddivisione ai sensi dell'art. 3 del Mtr:

| | |
|---|---|
| Costi fissi: | €. 322.588,00 |
| Costi variabili: | €. 385.023,00 |

**Ritenuto** di proporre la ripartizione tra costi fissi e variabili come sopra determinati tra utenze domestiche e non domestiche in base alla potenzialità di produzione dei rifiuti, come segue:

- 90,15 % a carico delle utenze domestiche;
- 9,85 % a carico delle utenze non domestiche;

**Preso atto** dei coefficienti Ka e Kb per la determinazione della quota fissa e variabile delle utenze domestiche, come stabiliti dalla tabella riportata nell'art. 4 dell'allegato 1 al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 e dei coefficienti Kc e Kd per il calcolo della parte fissa e variabile delle utenze non domestiche;

**Rilevato** in particolare che:
- la suddivisione dei costi, tra quota fissa e quota variabile, è stata effettuata attribuendo gli stessi per il 45,588% alla parte fissa e per il 54,412% alla parte variabile;

- è riconosciuta la riduzione di cui all'art. 25, comma 2, relativa alla raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche, attraverso l'abbattimento della parte variabile della tariffa di una quota compresa tra il 20% e il 50% dei proventi derivanti dal recupero di energia e materiali raccolti in maniera differenziata, è prevista nell'anno 2021 in misura pari al 30,00% dei proventi derivanti dalla commercializzazione dei rifiuti differenziati con le Società di filiera risultanti dagli accertamenti nel bilancio 2020, per un importo di € 7.766,66;

- le previsioni di entrata, a seguito del riconoscimento della riduzione per raccolta differenziata alle utenze domestiche di cui sopra, sono rideterminate all'89,048% alle utenze domestiche e al 10,952% alle utenze non domestiche;

- i coefficienti per l'attribuzione della parte fissa e variabile delle tariffe, di cui all'allegato 1 al D.P.R. n. 158/1999, sono individuati secondo il seguente criterio:
  - per le **utenze domestiche** sono utilizzati:
    - i coefficienti Ka (di adattamento per superficie e numero dei componenti del nucleo familiare) di cui alla Tabella 1A del citato allegato 1, senza alcuna variazione;
    - i coefficienti Kb (proporzionali di produttività per numero dei componenti del nucleo familiare) nella misura minima prevista dalla Tabella 1B dello stesso allegato 1;
  - per le **utenze non domestiche** sono utilizzati:
    - per la parte fissa i coefficienti di produttività Kc massimi previsti sempre dall'allegato 1 salvo che per le categorie 1, 17, 21, 22, 23, 24, 25 e 26 per le quali sono stati utilizzati i coefficienti minimi;
    - per la parte variabile i coefficienti Kd massimi, salvo che per le categorie n. 1, 17, 21, 22, 23, 24, 25 e 26 per le quali sono stati utilizzati i coefficienti minimi, quest'ultimi ulteriormente abbattuti del 30% solo per le categorie 17, 21, 23, 24, 25 e 26, al fine di evitare aumenti economici troppo elevati e mantenere una omogeneità e una certa perequazione nel carico fiscale delle diverse categorie. In particolare questa scelta viene fatta per le categorie che, ai sensi del D.P.R. 158/99, subiscono comunque, pur con l'applicazione dei coefficienti minimi, gli aumenti maggiori. Per le utenze giornaliere, fermo restando i criteri anzidetti, è stata prevista la percentuale di aumento del 100%;

- si applicano le riduzioni di cui agli articoli 20-23-24-25 del Regolamento Comunale per l'applicazione della TARI;

**Ritenuto**, pertanto, al fine di assicurare un gettito del tributo pari al totale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti, di proporre i coefficienti Ka, Kb, Kc, Kd e le tariffe TARI relative all'anno 2021, suddivise tra utenze domestiche e utenze non domestiche, come dettagliatamente indicate nell'allegato "A" della presente deliberazione, il quale costituisce parte integrante;

**Richiamato** l'art. 26 del vigente regolamento Tari che prevede la possibilità per l'Ente di definire in sede di approvazione delle tariffe ulteriori agevolazioni e riduzioni in casi del tutto eccezionali;

**Considerato** che il perdurare dell'emergenza sanitaria dovuta alla pandemia per Covid-19 dichiarata all'inizio del 2020 ha continuato a determinare ricadute negative e grave disagio economico-finanziario sulle attività produttive, commerciali e, in generale, sull'intero tessuto socio-economico del territorio, a causa degli ulteriori provvedimenti adottati che hanno introdotto, già a partire da novembre 2020, nuove limitazioni e chiusure di diverse categorie di attività;

**Richiamati**, a riguardo, i seguenti atti emergenziali:
- il D.L. 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante: «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
- il D.L. 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante: «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

- il DPCM 3 novembre 2020 recante ulteriori disposizioni attuative del D.L. 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla Legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del D.L. 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla Legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
- il D.L. 22 aprile 2021, n. 52, recante: «Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19»;
- il D.L. 18 maggio 2021, n. 65, recante: «Misure urgenti relative all'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
- le Delibere del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020, del 7 ottobre 2020, del 13 gennaio 2021 e del 21 aprile 2021, con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo 2020, con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;
- il decreto-legge 22 aprile 2021 n. 52 che proroga al 31/07/2021 lo stato di emergenza;

**Considerato** che:

- tra i molteplici effetti sulle utenze non domestiche (UND) provocati dall'emergenza epidemiologica vi è stata la sospensione di alcune attività, la limitazione della possibilità di utilizzo di spazi e locali assoggettati a tassazione e, più in generale, limitazioni imposte alla circolazione e agli spostamenti delle persone per ragioni sanitarie;
- è necessario adottare alcune azioni agevolative tenendo conto che, anche ai fini dell'imposizione tributaria, molti contribuenti a seguito delle misure restrittive decretate a livello nazionale e regionale non hanno di fatto esercitato la loro attività o l'hanno esercitata con notevoli limitazioni;
- le azioni correttive che si intendono adottare hanno carattere eccezionale e straordinario, e rispondono alla precisa finalità di ridurre il prelievo tributario sulla TARI, in ragione della conseguente riduzione di rifiuti a causa delle suddette limitazioni;
- con la medesima ratio adottata dal legislatore in materia di proroga dell'esenzione del Canone Unico di cui all'art. 30, co. 1 del decreto legge 22 marzo 2021, n. 41, le agevolazioni riconosciute tengono conto in modo non strettamente matematico dei periodi di chiusura e restrizioni subiti durante il lock down, ma valutano la complessiva fase di contrazione e recessione che ha portato ad un significativo calo delle vendite;

**Atteso,** pertanto, che le riduzioni che saranno adottate ai sensi del sopra richiamato art. 26 del vigente Regolamento Tari, avranno efficacia limitatamente all'anno 2021, in conseguenza del perdurare della situazione di emergenza sanitaria e dei relativi effetti diretti ed indiretti;

**Ritenuto** pertanto avvalersi, ai sensi dell'articolo 1 comma 660 della legge n. 147/2013 e dell'articolo 26 del Regolamento Comunale per la disciplina della TARI, della facoltà di deliberare delle riduzioni dirette a sostenere il tessuto economico locale fortemente colpito in seguito all'emergenza sanitaria derivante dalla diffusione epidemiologica COVID-19;

**Visto** il D.L. n. 73/2021, e richiamati in particolare:

- l'art. 6 comma 1 che così dispone "*In relazione al perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, al fine di attenuare l'impatto finanziario sulle categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 600 milioni di euro per l'anno 2021 finalizzato alla concessione da parte dei comuni di una riduzione della Tari di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, o della Tari corrispettiva, di cui all'articolo 1, comma 688, della medesima legge, in favore delle predette categorie economiche*.";

- l'art. 6 comma 3 che così dispone " *I comuni possono concedere riduzioni della Tari di cui al comma 1, in misura superiore alle risorse assegnate, ai sensi del decreto di cui al comma 2, a valere su risorse proprie o sulle risorse assegnate nell'anno 2020 e non utilizzate, di cui alla tabella 1 allegata al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, n. 59033 del 1° aprile 2021, escludendo in ogni caso la ripartizione degli oneri a carico della rimanente platea degli utenti del servizio rifiuti. ...*";

- l'art. 53 comma 1 che così dispone " *Al fine di consentire ai comuni l'adozione di misure urgenti di solidarietà alimentare, nonché di sostegno alle famiglie che versano in stato di bisogno per il pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno un fondo di 500 milioni di euro per l'anno 2021, da ripartire, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sulla base dei seguenti criteri:*
  *a) una quota pari al 50% del totale, per complessivi euro 250 milioni, è ripartita in proporzione alla popolazione residente di ciascun comune;*
  *b) una quota pari al restante 50%, per complessivi euro 250 milioni, è ripartita in base alla distanza tra il valore del reddito pro capite di ciascun comune e il valore medio nazionale, ponderata per la rispettiva popolazione. I valori reddituali comunali sono quelli relativi all'anno d'imposta 2018, pubblicati dal Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'economia e delle finanze,all'indirizzo:https://www1.finanze.gov.it/finanze3/analisi_stat/index.php?search_class%5B0%5D=cCOMUNE&opendata=yes;*
  *c) il contributo minimo spettante a ciascun comune non può in ogni caso risultare inferiore a euro 600. La quota di cui al punto a) relativa ai comuni con popolazione maggiore di centomila abitanti è decurtata, proporzionalmente, dell'importo necessario ad assicurare il rispetto dei criteri di cui alla presente lettera."*;

**Considerato** che, a seguito dell'approvazione dei relativi decreti del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, le somme a disposizione dell'Ente per l'anno 2021 sono così di seguito riepilogate:

| RIFERIMENTO | IMPORTO |
|---|---|
| Riparto del fondo di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 – Assegnazione TARI 2021 | € 17.875,82 |
| Riparto del fondo di cui all'articolo 53, comma 1, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 - fondo di 500 milioni di euro per l'anno 2021 al fine di consentire ai comuni l'adozione di misure urgenti di solidarietà alimentare, nonché di sostegno alle famiglie che versano in stato di bisogno per il pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche. | € 106.426,96 |

**Rilevato** inoltre che:
- la Ragioneria Generale dello Stato nella FAQ 36 ritiene possibile l'utilizzo delle risorse residue del fondo funzioni fondamentali anno 2020 confluite al 31 dicembre 2020 in avanzo vincolato per il finanziamento del conguaglio risultante in sede di PEF 2020 quale differenza tra i costi da PEF 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019, di cui si è detto sopra;
- le risorse del fondo, non utilizzate entro il 31 dicembre 2020 e confluite in avanzo vincolato, possono essere utilizzate in sede di predisposizione del bilancio di previsione 2021-2023, e ai sensi dell'art.1 comma 823 Legge 178/2020 legge di bilancio 2021 non sono soggette ai limiti previsti dall'art. 1, comma 897 e 898 della Legge n. 145/2018;

**Considerato** che le risorse residue del fondo funzioni fondamentali 2020, per la quota TARI utenze non domestiche, ammontano ad € 27.168,00, di cui € 4.986,00 utilizzati a finanziamento del conguaglio risultante in sede di PEF 2020 quale differenza tra i costi da PEF 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019, con una disponibilità utilizzabile nell'anno in corso quindi di € 22.182,00;

**Considerata** la necessità di definire i criteri delle misure finalizzate a contenere l'aggravio fiscale nei confronti delle utenze Tari, sia per le utenze non domestiche, in quanto colpite dagli effetti, diretti ed indiretti, derivanti dalle ulteriori restrizioni sopracitate, che per le utenze domestiche che hanno subito indirettamente la crisi finanziaria dei vari settori economici;

**Rilevato** inoltre, ai sensi del comma 4 dell'art. 6 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, che i Comuni possono determinare, nel rispetto di criteri di semplificazione procedurale e, ovunque possibile, mediante strumenti telematici, le modalità per l'eventuale presentazione della comunicazione di accesso alla riduzione da parte del contribuente, con particolare riguardo alle attività economiche beneficiate;

**Evidenziato** che ARERA, con la deliberazione 158/2020/R/RIF, con riferimento alle Tariffe 2020 è intervenuta, adottando alcune misure di tutela straordinarie e urgenti volte a mitigare la situazione di criticità e gli effetti sulle varie categorie di utenza derivanti limitazioni introdotte a livello nazionale dai provvedimenti normativi progressivamente adottati per contrastare l'emergenza da COVID-19. In particolare, l'Autorità ha previsto l'introduzione, nell'ambito della disciplina dei corrispettivi applicabili alle utenze del servizio di gestione integrata dei rifiuti, urbani e assimilati, di alcuni fattori di rettifica per talune tipologie di utenze non domestiche (a riduzione della parte variabile della tariffa), al fine di tener conto, in ossequio al principio "chi inquina paga", della minore quantità di rifiuti producibili, nonché di specifiche forme di tutela per quelle domestiche economicamente disagiate, in una logica di sostenibilità sociale degli importi dovuti;

**Vista** la Memoria ARERA N. 209/2021/I/RIF - in merito alla determinazione e alla modulazione della tari 2021- per le Commissioni riunite VI Finanze e VIII Ambiente territorio e lavori pubblici della Camera dei Deputati – in cui l'Autorità dichiara che nell'ambito dei principali interventi di aggiornamento tesi a coniugare la promozione dell'efficienza, della sostenibilità (sociale, economica, ambientale) e la mitigazione degli effetti derivanti dalla pandemia da COVID-19 "*in base alla normativa vigente, ha ritenuto di non adottare soluzioni tese a sussidiare taluni soggetti, ma di limitarsi alle valutazioni necessarie secondo i profili di propria competenza. Infatti, la misura adottata nel 2020 si fondava su di una preliminare valutazione in ordine alla mancata produzione di rifiuti di alcune categorie di utenze, avvenuta in ragione del lockdown, misura che non appare replicabile nel contesto attuale, alla luce di una elevata stratificazione disciplinare che impedisce di identificare, in modo uniforme a livello nazionale, periodi di sospensione delle attività e attività obbligate alla chiusura.*"

**Viste** le stime delle riduzioni relative alle utenze non domestiche elaborate dall'Ufficio Tributi;

**Dato atto** che l'Amministrazione Comunale intende utilizzare le risorse disponibili nell'anno 2021 (€ 17.875,82 quale assegnazione 2021 oltre € 22.182,00 quale residuo 2020) finalizzate a riduzioni della TARI 2021 per le **utenze non domestiche**, definendo i seguenti criteri:

RIDUZIONI PER UTENZE NON DOMESTICHE SULLA BASE DELLA CATEGORIA

a) riduzione Tari del 90% applicata alla Quota Fissa e alla Quota Variabile delle Utenze Non Domestiche, con la finalità di calmierare il prelievo per la Tassa Rifiuti in considerazione delle limitazioni e chiusure subite dalle attività appartenenti alle seguenti categorie:
   - Cat. 1 - Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
   - Cat. 4 - Campeggi, distributori di carburanti, impianti sportivi **ad eccezione dei distributori di carburante**
   - Cat. 7 - Alberghi con ristorante
   - Cat. 8 - Alberghi senza ristorante
   - Cat. 21 - Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub
   - Cat. 22 - Mense, birrerie, amburgherie
   - Cat. 23 - Bar, caffè, pasticceria

   La riduzione è riconosciuta d'ufficio direttamente nell'avviso di pagamento Tari 2021.

b) riduzione Tari del 70% applicata alla Quota Fissa e alla Quota Variabile delle Utenze Non Domestiche, con la finalità di calmierare il prelievo per la Tassa Rifiuti in considerazione delle limitazioni e chiusure subite dalle attività appartenenti alle seguenti categorie:

   - Cat. 3 - Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta
   - Cat. 6 - Esposizioni, autosaloni
   - Cat. 11 - Uffici, agenzie, studi professionali **ad eccezione degli studi medici**
   - Cat. 13 - Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli
   - Cat. 15 - Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato
   - Cat. 17 - Attività artigianali tipo botteghe. parrucchiere, barbiere, estetista
   - Cat. 18 - Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista
   - Cat. 19 - Carrozzeria, autofficina, elettrauto
   - Cat. 20 - Attività artigianali di beni specifici
   - Cat. 26 - Ortofrutta, pescheria, fiori e piante, pizza al taglio **ad eccezione delle attività di ortofrutta e pescheria**

   La riduzione è riconosciuta d'ufficio direttamente nell'avviso di pagamento Tari 2021.

c) nessuna riduzione per le restanti categorie di attività non comprese nei punti a) e b), in quanto non soggetti a limitazioni e chiusure;

**Dato atto** che l'Amministrazione Comunale intende utilizzare una quota di € 96.426,96 del fondo assegnato all'Ente per complessivi € 106.426,96, di cui all'articolo 53, comma 1, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 (fondo di 500 milioni di euro per l'anno 2021 al fine di consentire ai comuni l'adozione di misure urgenti di solidarietà alimentare, nonché di sostegno alle famiglie che versano in stato di bisogno per il pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche) per il riconoscimento di riduzioni della TARI 2021 per le **utenze domestiche**, definendo i seguenti criteri in ordine di priorità da utilizzare fino a concorrenza dell'ammontare della quota stabilita:

**1° criterio:** riduzione del 80% (applicata alla Quota Fissa e alla Quota Variabile) ai beneficiari del bonus idrico 2020 (soggetti con reddito inferiore o uguale a 8.265€ o reddito pari a 20.000€ se si hanno almeno quattro figli a carico o appartenenti ad un nucleo familiare titolare di Reddito o Pensione di Cittadinanza);

**2° criterio:** riduzione del 80% (applicata alla Quota Fissa e alla Quota Variabile) ai percettori del reddito di cittadinanza individuati sulla base degli elenchi presenti sulla piattaforma per la gestione del patto per l'inclusione sociale, che risultano iscritti alla banca dati Tari direttamente e/o con l'iscrizione di un componente appartenente allo stesso nucleo familiare;

**3° criterio**: riduzione, applicata sia alla quota fissa che alla quota variabile, riconosciuta nei confronti dei nuclei familiari residenti nel territorio comunale secondo lo schema che segue, finalizzata a contenere la pressione fiscale sulle famiglie:

| **Utenze domestiche** | **% riduzione** |
|---|---|
| Famiglia 1 componente | 5% |
| Famiglia 2 componente | 10% |
| Famiglia 3 componente | 15% |
| Famiglia 4 componente | 20% |
| Famiglia 5 componente | 35% |
| Famiglia 6 o più componenti | 40% |

La riduzione è riconosciuta d'ufficio direttamente nell'avviso di pagamento Tari 2021. La riduzione non è riconosciuta nei confronti dei soggetti proprietari di abitazioni principali, classificate nella categoria A1/A8 e A/9 (immobili di lusso).

**Considerato** che le suddette riduzioni atipiche non comportano aggravio per le singole categorie di utenza, ma la copertura è assicurata dalle risorse assegnate all'Ente come sopra evidenziate;

**Considerato** che:

- a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58: "A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze -Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360";
- a norma dell'art. 13, comma 15-bis, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58: "Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di

attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime";

- a norma dell'art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre2011, n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58, "A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente";
- l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 che conferma l'applicazione del Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504;
- l'art. 19, comma 7, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, in base al quale la misura del tributo provinciale di cui al medesimo articolo è fissata, dal 1° gennaio 2020, al 5% del prelievo collegato al servizio rifiuti solidi urbani stabilito dal comune ai sensi delle leggi vigenti in materia, salvo diversa deliberazione da parte della provincia o della città metropolitana e per effetto del quale sono state modificate, dal 1° giugno 2020, le modalità di riversamento del tributo alla competente provincia/città metropolitana;

**Ritenuto** ai sensi dell'art. 29 del Regolamento TARI e del disposto dell'art. 13 comma 15 ter del D.L. 201/2011, di fissare le scadenze di pagamento e il numero delle rate per l'anno 2021 nel seguente modo:

- Numero rate: l'importo viene riscosso in tre rate, di cui due in acconto ed una a saldo;
- Importo rate: ai sensi dell'art. 13 comma 15ter del D.L. 201/2011, l'acconto è calcolato in misura pari al 70% dell'importo ottenuto applicando le tariffe TARI approvate per l'anno 2020 con riferimento ai dati dichiarati e/o accertati ai fini della tassa rifiuti per l'anno corrente, maggiorato del 5% a titolo di TEFA.
  Il saldo è calcolato applicando le tariffe approvate per l'anno 2021 con riferimento ai dati dichiarati e/o accertati ai fini della tassa rifiuti per l'anno corrente, con conguaglio su quanto già versato in acconto e tenendo conto delle riduzioni eventualmente spettanti, maggiorato del 5% a titolo di TEFA.
- Scadenze acconto: scadenza al 30/09/2021 e 30/10/2021. L'acconto può essere anche versato in un'unica rata;
- Scadenza saldo 20/12/2021;

**Acquisito** il parere favorevole espresso dell'organo di revisione con verbale n. 6 del 26.07.2021, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale, reso ai sensi dell'art. 239 comma 1, lett. b), punto 7, del d.lgs. n. 267 del 2000;

**Visti** gli allegati pareri di regolarità tecnica espressi dal Responsabile dell'Area Tecnica e dal Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.lgs. n. 267 del 2000;

**Visto** l'allegato parere di regolarità contabile espresso dal Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria, Dott. Saverio Verduci, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.lgs. n. 267 del 2000;

Udita la relaziona di cui sopra

Con voti n. 08 favorevoli dei presenti resi per alzata di mano

**DELIBERA**

1. di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

2. di approvare i coefficienti Ka, Kb, Kc, Kd per la determinazione della parte variabile e fissa della tariffa delle utenze domestiche e non domestiche, e conseguentemente di approvare le tariffe della TARI per l'anno 2021, come risultanti dal prospetto allegato "A" al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

3. di dare atto che con le tariffe di cui al punto precedente è assicurata, in via previsionale, la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani, così come risultante dal Piano Finanziario MTR 2021 di cui alla deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 30/07/2021 al netto delle detrazioni di cui alla Determina 2/DRIF/2020;

4. di applicare, ai fini del calcolo della tassa sui rifiuti (Tari) dovuta per l'anno 2021 le seguenti riduzioni per le utenze non domestiche:

RIDUZIONI PER UTENZE NON DOMESTICHE SULLA BASE DELLA CATEGORIA

a) riduzione Tari del 90% applicata alla Quota Fissa e alla Quota Variabile delle Utenze Non Domestiche, con la finalità di calmierare il prelievo per la Tassa Rifiuti in considerazione delle limitazioni e chiusure subite dalle attività appartenenti alle seguenti categorie:
   - Cat. 1 - Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
   - Cat. 4 - Campeggi, distributori di carburanti, impianti sportivi **ad eccezione dei distributori di carburante**
   - Cat. 7 - Alberghi con ristorante
   - Cat. 8 - Alberghi senza ristorante
   - Cat. 21 - Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub
   - Cat. 22 - Mense, birrerie, amburgherie
   - Cat. 23 - Bar, caffè, pasticceria

   La riduzione è riconosciuta d'ufficio direttamente nell'avviso di pagamento Tari 2021.

b) riduzione Tari del 70% applicata alla Quota Fissa e alla Quota Variabile delle Utenze Non Domestiche, con la finalità di calmierare il prelievo per la Tassa Rifiuti in considerazione delle limitazioni e chiusure subite dalle attività appartenenti alle seguenti categorie:

   - Cat. 3 - Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta
   - Cat. 6 - Esposizioni, autosaloni
   - Cat. 11 - Uffici, agenzie, studi professionali **ad eccezione degli studi medici**
   - Cat. 13 - Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli
   - Cat. 15 - Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato
   - Cat. 17 - Attività artigianali tipo botteghe. parrucchiere, barbiere, estetista
   - Cat. 18 - Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista
   - Cat. 19 - Carrozzeria, autofficina, elettrauto
   - Cat. 20 - Attività artigianali di beni specifici
   - Cat. 26 - Ortofrutta, pescheria, fiori e piante, pizza al taglio **ad eccezione delle attività di ortofrutta e pescheria**

   La riduzione è riconosciuta d'ufficio direttamente nell'avviso di pagamento Tari 2021.

c) nessuna riduzione per le restanti categorie di attività non comprese nei punti a) e b), in quanto non soggetti a limitazioni e chiusure;

5. di destinare una quota di € 96.426,96 del fondo assegnato all'Ente per complessivi € 106.426,96, di cui all'articolo 53, comma 1, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 (fondo di 500 milioni di euro per l'anno 2021 al fine di consentire ai comuni l'adozione di misure urgenti di solidarietà alimentare, nonché di sostegno alle famiglie che versano in stato di bisogno per il pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche) per il riconoscimento di riduzioni della TARI 2021 per le **utenze domestiche**,

definendo i seguenti criteri in ordine di priorità da utilizzare fino a concorrenza dell'ammontare della quota stabilita:

**1° criterio:** riduzione del 80% (applicata alla Quota Fissa e alla Quota Variabile) ai beneficiari del bonus idrico 2020 (soggetti con reddito inferiore o uguale a 8.265€ o reddito pari a 20.000€ se si hanno almeno quattro figli a carico o appartenenti ad un nucleo familiare titolare di Reddito o Pensione di Cittadinanza);

**2° criterio:** riduzione del 80% (applicata alla Quota Fissa e alla Quota Variabile) ai percettori del reddito di cittadinanza individuati sulla base degli elenchi presenti sulla piattaforma per la gestione del patto per l'inclusione sociale, che risultano iscritti alla banca dati Tari direttamente e/o con l'iscrizione di un componente appartenente allo stesso nucleo familiare;

**3° criterio**: riduzione, applicata sia alla quota fissa che alla quota variabile, riconosciuta nei confronti dei nuclei familiari residenti nel territorio comunale secondo lo schema che segue, finalizzata a contenere la pressione fiscale sulle famiglie:

| **Utenze domestiche** | **% riduzione** |
|---|---|
| Famiglia 1 componente | 5% |
| Famiglia 2 componente | 10% |
| Famiglia 3 componente | 15% |
| Famiglia 4 componente | 20% |
| Famiglia 5 componente | 35% |
| Famiglia 6 o più componenti | 40% |

La riduzione è riconosciuta d'ufficio direttamente nell'avviso di pagamento Tari 2021.
La riduzione non è riconosciuta nei confronti dei soggetti proprietari di abitazioni principali, classificate nella categoria A1/A8 e A/9 (immobili di lusso).

6. di dare atto che le tariffe approvate consentono la copertura integrale delle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti mediante la "quota fissa" delle stesse e dei costi di gestione legati alla quantità di rifiuti conferiti ed al servizio fornito, mediante la "quota variabile";

7. di dare atto che alle tariffe TARI deve essere sommato il tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale, determinato dalla Città Metropolitana di Reggio Calabria, nella misura del 5%;

8. di approvare ai sensi dell'art. 29 del Regolamento TARI e del disposto dell'art. 13 comma 15 ter del D.L. 201/2011, le scadenze di pagamento e il numero delle rate per l'anno 2021 nel seguente modo:
   - Numero rate: l'importo viene riscosso in tre rate, di cui due in acconto ed una a saldo;
   - Importo rate: ai sensi dell'art. 13 comma 15ter del D.L. 201/2011, l'acconto è calcolato in misura pari al 70% dell'importo ottenuto applicando le tariffe TARI approvate per l'anno 2020 con riferimento ai dati dichiarati e/o accertati ai fini della tassa rifiuti per l'anno corrente, maggiorato del 5% a titolo di TEFA. Il saldo è calcolato applicando le tariffe approvate per l'anno 2021 con riferimento ai dati dichiarati e/o accertati ai fini della tassa rifiuti per l'anno corrente, con conguaglio su quanto già versato in acconto e tenendo conto delle riduzioni eventualmente spettanti, maggiorato del 5% a titolo di TEFA.
   - Scadenze acconto: scadenza al 30/09/2021 e 30/10/2021. L'acconto può essere anche versato in un'unica rata;
   - Scadenza saldo: 20/12/2021;

9. di dare atto che ai sensi dell'art. 1, comma 767 della Legge n. 160 del 2019, la presente deliberazione sarà efficace a seguito dell'avvenuta pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze entro il 28 ottobre 2021 e che, ai fini della pubblicazione, il Comune è tenuto a inserire la delibera entro il termine perentorio del 14 ottobre 2021, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale;

10. di pubblicare la presente deliberazione sul sito istituzionale dell'Ente www.comune.oppidomamertina.rc.it, sezione Albo on-line.

Infine, **il Consiglio Comunale,**

Con voti n. 08 favorevoli dei presenti resi per alzata di mano

**DELIBERA**

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D.Lgs n. 267/2000.,

COMUNE DI OPPIDO MAMERTIN

# COMUNE DI OPPIDO MAMERTINA

**CORSO LUIGI RAZZA, 2**

**Città Metropolitana di REGGIO CALABRIA**

**PARERI D.LGS. N. 267/2000**

**ALLEGATO ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AD OGGETTO:**

**APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TASSA RIFIUTI (TARI) ANNO 2021 E APPROVAZIONE AGEVOLAZIONI - RIDUZIONI LEGATE ALL'EMERGENZA COVID-19.**

**PARERE DI REGOLARITA' TECNICA**

Il sottoscritto arch. Luciano A. Macrì, Responsabile dell'Area Tecnica, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta in oggetto indicata, ai sensi dell'art. 49, co. 1, D.Lgs. n. 267/2000.

**Il Responsabile dell'Area Tecnica**
**F.to Arch. Luciano A. Macrì**

Lì, 09.07.2021

Il sottoscritto Dott. Saverio Verduci, Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta in oggetto indicata, ai sensi dell'art. 49, co. 1, D.Lgs. n. 267/2000.

**Il Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria**
**F.to Dott. Saverio Verduci**

Lì, 09.07.2021

**PARERE REGOLARITA' CONTABILE**

Il sottoscritto Dott. Saverio Verduci, Responsabile Area Economico-Finanziaria, ai sensi dell'art.49, co. 1 e 147 bis D.Lgs. n. 267/2000, per quanto di propria competenza, esprime parere favorevole sotto il profilo della regolarità contabile.

**Il Responsabile Area Economico-Finanziaria**
**F.to Dott. Saverio Verduci**

Li, 09.07.2021

*Deliberazione di Consiglio Comunale N. 12/2021*

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO

**Il Presidente del C.C.**
F.to (Marta Corsaro )

**Il Segretario Comunale**
F.to (D.ssa Claudia Tropeano)

**REFERTO DI PUBBLICAZIONE**
**(art. 124, 2°comma, D.Lgs. n. 267/2000)**

Il Responsabile delle Pubblicazioni certifica che copia della presente deliberazione viene affissa, in data odierna, all'Albo on line, ai sensi dell'art. 124, co. 1, del D. Lgs. n. 267/2000, e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.
Oppido Mamertina lì, 04.08.2021

**Il Responsabile delle Pubblicazioni**
F.to D.ssa Stefania Bruno

**ESECUTIVITA'**

La presente deliberazione:

☐ E' divenuta esecutiva essendo trascorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione,.su attestazione del messo comunale.

☑ E' stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 D.Lgs. 267/2000.

**IL SEGRETARIO COMUNALE**
**Oppido Mamertina 04.08.2021** **F.to D.ssa Claudia Tropeano**

**E' copia conforme all'originale .**
**Oppido Mamertina lì 04.08.2021**

**Il Responsabile Area Amministrativa**
**(D.ssa Stefania Bruno)**

**Allegato A**
**Ripartizione dei costi e determinazione delle tariffe Tari 2021**

Ripartizione costi: **costi totali € 707.611,00** di cui costi fissi € 322.588,00 (45,588%) e costi variabili € 385.023,00 (54,412%).

| | | Costi | % per tipo di utenza sul totale costi | Applicazione riduzione quota variabile RD UT domestiche (art. 25, co. 2 del Regolamento TARI) 30% | Aggiornamento ripartizione costi | Aggiornamento % per tipo di utenza sul totale costi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Utenze Domestiche** | Costi fissi da piano finanziario | € 290.798,99 | 90,15% | | 290.798,99 | 89,048% |
| | Costi variabili | € 347.081,42 | | - € 7.766,66 | 339.314,76 | |
| | **Totale costi** | **€ 637.880,41** | | | **€ 630.113,75** | |
| **Utenze non domestiche** | Costi fissi da piano finanziario | € 31.789,01 | 9,85% | | € 31.789,01 | 10,952% |
| | Costi variabili | € 37.941,58 | | + € 7.766,66 | € 45.708,24 | |
| | **Totale costi** | **€ 69.730,59** | | | **77.497,25** | |

Determinazione delle tariffe per l'applicazione della TARI anno 2021 come sotto riportate:

| **UTENZE DOMESTICHE** | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Tipologia | Tariffe | | Coefficienti usati | |
| | Fissa | Variabile | Ka (SUD) | Kb (Minimo) |
| Famiglia 1 componente | 1,096 | 64,58 | 0,81 | 0,60 |
| Famiglia 2 componente | 1,272 | 150,68 | 0,94 | 1,40 |
| Famiglia 3 componente | 1,380 | 193,73 | 1,02 | 1,80 |
| Famiglia 4 componente | 1,475 | 236,79 | 1,09 | 2,20 |
| Famiglia 5 componente | 1,488 | 312,13 | 1,10 | 2,90 |
| Famiglia 6 o più componenti | 1,434 | 365,94 | 1,06 | 3,40 |

I coefficienti per l'attribuzione della parte fissa e variabile delle tariffe, di cui all'allegato 1 al D.P.R. n. 158/1999, sono individuati secondo il seguente criterio:

- i coefficienti Ka di adattamento per superficie e numero dei componenti del nucleo familiare di cui alla Tabella 1A del citato allegato 1 senza alcuna variazione;
- i coefficienti Kb proporzionali di produttività per numero dei componenti del nucleo familiare nella misura minima prevista dalla Tabella 1B dell'allegato 1.

| UTENZE NON DOMESTICHE | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Categoria (Comuni > 5000 abitanti) | Tariffe | | Coefficienti usati | |
| | Fissa | Variabile | Kc | Kd |
| 01. Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto | 0,748 | 1,201 | 0,450 | 4,000 |
| 02. Cinematografi, teatri | 0,781 | 1,237 | 0,470 | 4,120 |
| 03. Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta | 0,731 | 1,171 | 0,440 | 3,900 |
| 04. Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi | 1,229 | 1,966 | 0,740 | 6,550 |
| 05. Stabilimenti balneari | 0,980 | 1,561 | 0,590 | 5,200 |
| 06. Esposizioni, autosaloni | 0,947 | 1,513 | 0,570 | 5,040 |
| 07. Alberghi con ristorante | 2,342 | 3,738 | 1,410 | 12,450 |
| 08. Alberghi senza ristorante | 1,794 | 2,852 | 1,080 | 9,500 |
| 09. Carceri, case di cura e di riposo, caserme | 1,811 | 2,888 | 1,090 | 9,620 |
| 10. Ospedali | 2,376 | 3,783 | 1,430 | 12,600 |
| 11. Uffici, agenzie, studi professionali | 1,944 | 3,092 | 1,170 | 10,300 |
| 12. Banche e istituti di credito | 1,312 | 2,081 | 0,790 | 6,930 |
| 13. Negozi abbigliamento, calzature, librerie, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli | 1,877 | 2,972 | 1,130 | 9,900 |
| 14. Edicole, farmacie, tabaccaio, plurilicenze | 2,492 | 3,969 | 1,500 | 13,220 |
| 15. Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato | 1,512 | 2,402 | 0,910 | 8,000 |
| 16. Banchi di mercato beni durevoli | 2,774 | 4,410 | 1,670 | 14,690 |
| idem utenze giornaliere | 5,548 | 8,821 | 3,340 | 29,380 |
| 17. Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista, | 1,977 | 2,196 | 1,190 | 7,315 * |
| 18. Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista | 1,728 | 2,735 | 1,040 | 9,110 |
| 19. Carrozzeria, autofficina, elettrauto | 2,292 | 3,633 | 1,380 | 12,100 |
| 20. Attività artigianali di produzione beni specifici | 1,528 | 2,435 | 0,920 | 8,110 |
| 21. Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub | 5,648 | 6,290 | 3,400 | 20,951 * |
| idem utenze giornaliere | 11,296 | 8,806 | 6,800 | 29,331 * |
| 22. Mense, birrerie, amburgherie | 4,236 | 6,725 | 2,550 | 22,400 |
| 23. Bar, caffè, pasticceria | 4,253 | 4,729 | 2,560 | 15,750 * |
| idem utenze giornaliere | 8,505 | 6,620 | 5,120 | 22,050 * |
| 24. Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari | 2,592 | 2,879 | 1,560 | 9,590 * |
| 25. Plurilicenze alimentari e/o miste | 2,592 | 2,894 | 1,560 | 9,639 * |
| 26. Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio | 7,343 | 8,181 | 4,420 | 27,251 * |
| 27. Ipermercati di generi misti | 4,535 | 7,199 | 2,730 | 23,980 |
| 28. Banchi di mercato generi alimentari | 13,688 | 21,781 | 8,240 | 72,550 |
| idem utenze giornaliere | 27,377 | 43,563 | 16,480 | 145,100 |
| 29. Discoteche, night club | 3,173 | 5,044 | 1,910 | 16,800 |

* abbattimento Kd min del 30%

I coefficienti per l'attribuzione della parte fissa e variabile delle tariffe, di cui all'allegato 1 al D.P.R. n. 158/1999, sono individuati secondo il seguente criterio:

- per la parte fissa i coefficienti di produttività Kc massimi previsti sempre dall'allegato 1 salvo che per le categorie 1, 17, 21, 22, 23, 24, 25 e 26 per le quali sono stati utilizzati i coefficienti minimi;

- per la parte variabile i coefficienti Kd massimi, salvo che per le categorie n. 1, 17, 21, 22, 23, 24, 25 e 26 per le quali sono stati utilizzati i coefficienti minimi, quest'ultimi ulteriormente abbattuti del 30% solo per le categorie 17, 21, 23, 24, 25 e 26, al fine di evitare aumenti economici troppo elevati e mantenere una omogeneità e una certa perequazione nel carico fiscale delle diverse categorie. In particolare questa scelta viene fatta per le categorie che, ai sensi del D.P.R. 158/99, subiscono comunque, pur con l'applicazione dei coefficienti minimi, gli aumenti maggiori. Per le utenze giornaliere, fermo restando i criteri anzidetti, è stata prevista la percentuale di aumento del 100%.